

Umbria	334,430	
Valle D'Aosta	52,221	
Veneto	402,457	
		4.109,720
REGIONE	ASSEGNAZIONE IN Meuro	TOTALE ASSEGNAZIONE AREA GEOGRAFICA ⁴ (IN Meuro)
Basilicata	372,650	
Calabria	623,341	
Campania	1.082,35	
Puglia	851,327	
Sicilia	1.211,163	
		4.140,830
TOTALE FONDI PSR		8.250,550
RETE RURALE NAZIONALE		41,459
TOTALE NAZIONALE		8.292,009

*I dati riferiti ai soli **fondi europei destinati al settore**, riepilogati nella tavola precedente, **di cui oltre la metà a favore delle regioni ad altissima incidenza mafiosa**, forniscono un'ulteriore indicazione sulla vulnerabilità del comparto a fronte dei potenziali interessi della criminalità organizzata ad acquisire parte dei fondi ad esso destinati.*

In merito, l'analisi dei dati di cui alla B.D. delle F.P. consente di confermare, come è peraltro ovvio, *l'interesse e la capacità della criminalità organizzata di tipo mafioso di sfruttare anche tale possibilità di indebito arricchimento*. Tuttavia, come accennato in premessa, l'assenza di parametri di ricerca specifici, permette un approfondimento che consente di apprezzare il fenomeno nella sua globalità, ma non di verificarne l'incidenza – in relazione ai delitti di cui all'art. 316-ter c.p. “*Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato*” ed alla più grave fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. “*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*” - in specifico riferimento ai fondi comunque collegati allo svolgimento di attività

⁴ Regioni del sud e Sicilia.

agricole od al correlato esercizio d'impresa (aziende e cooperative agricole, agriturismo e società di trasformazione e commercializzazione, etc.).

IL “LAVORO NERO” ED IL “CAPORALATO”

Un'ulteriore riflessione merita il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare. Secondo l'I.S.T.A.T. il “*lavoro nero*” in agricoltura rappresenta circa il 40% dell'occupazione nello specifico comparto in ambito nazionale.

Secondo un recente studio condotto dal “Dipartimento di Ricerca Europea dell'Università degli Studi di Genova”, *solo nelle campagne pugliesi sono circa 40.000 i lavoratori sfruttati e senza diritti*, nella maggioranza dei casi immigrati – principalmente dall'Africa sub-sahariana e dall'Europa dell'Est, *ma occorrerà valutare, nel prosieguo, gli effetti della crisi istituzionale di molti Paesi del Maghreb* - tra cui molte donne, sottoposti a condizioni di vita e di lavoro terribili, con una paga media di circa 20 euro al giorno (per 10/11 ore di lavoro), quasi metà dei quali ceduta ai *caporali*, - *generalmente di nazionalità italiana, che sono organicamente inseriti in organizzazioni criminali di tipo mafioso, ovvero pagano alle stesse una quota* - per l'attività di intermediazione.

Tra le altre regioni italiane, episodi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore agricolo sono, infatti, più palesemente emersi in Puglia ed, in particolare, nel Salento nonché nella zona denominata “Capitanata” che comprende, tra l'altro, la provincia di Foggia, ove risulta *lo sfruttamento della manodopera agricola anche da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata*.

Il fenomeno avviene attraverso diversificate tipologie di azione, che vanno dalla costituzione di aziende fittizie al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al successivo sfruttamento degli immigrati nei campi.

Attraverso la creazione di finte cooperative agricole, personaggi appartenenti a clan criminali locali sono riusciti ad ottenere ingenti finanziamenti pubblici ed a frodare gli enti previdenziali tramite l'utilizzo di manodopera fittizia.

In tale area risulta molto radicato il fenomeno del “*caporalato*”, in parte anche perché la regione, per la sua peculiare posizione geografica, appare interessata dai flussi migratori, quale area di approdo e di transito per le grandi città del sud Italia, meta particolarmente ambita dagli irregolari per due ordini di motivazioni: la presenza di un mercato del lavoro agricolo vivace e la disponibilità di alcuni imprenditori ad assumere manodopera irregolare.

Le descritte condotte illecite assicurano alle organizzazioni criminali ingenti profitti e vedono coinvolti sia elementi contigui ad organizzazioni criminali pugliesi sia soggetti stranieri, questi ultimi interessati a lucrare sui flussi migratori.

IL CAPORALATO

Ancora oggi, per quanto possa apparire peculiare, nell’ordinamento penale italiano non esiste uno specifico reato di sfruttamento del lavoro che colpisca efficacemente il fenomeno del “*capolarato*”. Infatti, la vigente normativa penale sull’illecita intermediazione di manodopera è il frutto di una complessa stratificazione di interventi legislativi, con tutti i problemi applicativi che ne conseguono ed ai quali la Suprema Corte di Cassazione si è sforzata di dare un certo ordine.

Le attuali norme incriminatrici sono delle contravvenzioni: artt. 4 e 18 del *D. Lgs. n. 276/2003*, che puniscono, in varia misura, ma comunque con sanzioni sostanzialmente contenute, *chiunque eserciti attività non autorizzate di somministrazione di lavoro e l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro fornita da soggetti non autorizzati* o, comunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge⁵.

⁵ Al riguardo, senza addentrarsi in inutili tecnicismi è opportuno precisare che:

- già la *Legge 29 aprile 1949, n. 264*, in tema di “*provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*”, all’art. 27 prevedeva la pena dell’ammenda sia per i datori di lavoro che non assumevano tramite gli “*Uffici di Collocamento*” che per i ***mediatori, prevedendo per questi ultimi l’aggravante dello scopo di lucro, che faceva scattare la pena congiunta dell’arresto***;
- successivamente, tale quadro normativo è stato ripetutamente modificato, in tempi recenti, prima dal *D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276* e, poi, reiteratamente, da successive disposizioni che hanno reso necessario un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione (Cass. n.

Residua, ovviamente, la possibilità di ricorrere all'applicazione della normativa posta a tutela dello *sfruttamento dei lavoratori extracomunitari irregolari o clandestini* (D. Lgs. n. 286/1998: ex art. 12 co. 5, nei confronti dell'intermediario e art. 20, co. 12 per il datore di lavoro).

In merito, tuttavia – anche prescindendo da valutazioni sul ricorso strumentale a tale disciplina – si apprezza il paradosso dell'impossibilità di tutelare analogamente i lavoratori italiani sfruttati che, pur meno coinvolti sotto il profilo statistico, possono individualmente trovarsi in una condizione di debolezza pari, o anche più grave, di quella di un immigrato illegale.

CONTRAFFAZIONE E ADULTERAZIONE ALIMENTARE

Un'ultima riflessione, a conclusione di questa analisi di carattere generale, meritano le ulteriori attività illecite in titolo.

Le stesse, infatti, pur non rientrando nei prioritari obiettivi di contrasto della D.I.A., avuto riguardo a quanto precedentemente specificato e tenendo, altresì, conto

16381/2010), stabilendo che il reato ex art. 18 disciplinato dal citato D. Lgs. n. 276/2003, avendo natura permanente, si protrae per tutto il tempo dell'illecito rapporto di lavoro; in tal modo, non vi è abrogazione, ma successione di leggi nel tempo tra il reato previsto dagli artt. 1 e 2 della previgente *Legge n. 1369/1960* e la nuova fattispecie di cui agli artt. 4 e 18 del *D. Lgs. n. 267/2003* (Cass. n. 21789/2007).

L'esercizio abusivo a scopo di lucro dell'attività di intermediazione nell'avviamento al lavoro, in precedenza sanzionata dall'art. 27 della *Legge n. 264/1949* ed attualmente punita dall'art. 18 comma 1° del *D. Lgs. n. 267/2003*, non costituisce, inoltre, un'autonoma figura di reato, ma una circostanza aggravante ad effetto speciale della stessa ipotesi contravvenzionale, non connotata da finalità lucrativa (Cass. n. 25726/2004).

In tale quadro, appare evidente lo sforzo della Corte di Cassazione di non demordere in severità in un ambito criminale apparentemente sottovalutato dal legislatore, ma che comunque, data la situazione di fatto, evidenzia delle criticità anche in fase applicativa.

Merita, in proposito, di essere altresì ricordato, *poiché specificamente riferito al settore dell'agricoltura*, l'art. 20 del *D.L. 3 febbraio 1970, n. 7* (convertito con L. n. 83/1970 - in tema di "collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli"), che puniva, con varie ammende, chiunque esercitasse l'illecita intermediazione di lavoratori agricoli e i datori di lavoro che li assumevano, *prevedendo anche il sequestro dell'eventuale mezzo di trasporto e la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda se ricorreva l'aggravante ad effetto speciale dello scopo di lucro*.

La successiva abrogazione dell'intero *D. L. 3 febbraio 1970, n. 7*, ha, tuttavia, vanificato gli sforzi effettuati dal Supremo Collegio per mantenere la punibilità penale almeno per gli intermediari del lavoro agricolo – cioè i *caporali* – nonostante la confusione generata, anche in tale ambito, dalla stratificazione di norme successive non perfettamente coordinate.

dell'attività specializzata svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel settore della sofisticazione alimentare nonché della competenza prioritaria della G. di F. nel contrasto alla contraffazione, meritano comunque in questa sede un cenno in relazione al potenziale grave nocumento alla salute ed al volume d'affari che ne consegue.

In merito, è appena il caso di rilevare che, tra i sequestri di merci contraffatte, nel 2008 risultano rimossi, dal mercato nazionale, 65.709 prodotti alimentari, ma molti altri costituiscono oggetto di commercio, anche in ambito internazionale, con etichette contraffatte o false attestazioni di provenienza dal nostro Paese, al fine di lucrare sulle caratteristiche di eccellenza di tale particolare comparto del *made in Italy*.

Particolarmente estesa risulta la lista di prodotti agroalimentari che vengono regolarmente “taroccati” e/o imitati (*Parmigiano, Parma, Fontina, Asiago, Gorgonzola, liquori quali l'Amaretto, Nutella ed altri prodotti dolciari della Ferrero, etc.*) ed ai quali vengono apposte etichette che millantano fittizie origini geografiche tipiche italiane o delle specifiche imprese nazionali.

Tale fenomeno comporta, per le aziende, *italiane ed estere*, che si avvalgono del metodo della contraffazione, innegabili vantaggi in termini di competitività del prodotto nel proprio settore di mercato, ovviamente con ingentissimi “ritorni” di natura economica.

In merito, è, tuttavia, il caso di rilevare come, con la recente novella introdotta con la legge n. 99 del 23 luglio 2009, **in Italia** la disciplina di contrasto alla produzione, importazione e vendita di merce contraffatta (ovviamente non solo alimentare) ha subito un'implementazione significativa, non solo sotto il profilo dell'introduzione di nuove fattispecie di reato e di inasprimento delle pene per quelle già esistenti, ma anche per l'autorizzazione al ricorso a strumenti investigativi sofisticati (c.d. “operazioni sottocopertura”) e per l'inserimento *dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.* nel novero delle

competenze per materia assegnate, ai sensi dell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., alle Procure distrettuali antimafia ⁶.

La problematica è, invece, evidentemente più complessa ove si voglia estendere l'analisi alla tutela dei marchi nei fori internazionali, materia nella quale le aziende del made in Italy interessate devono, evidentemente, confrontarsi con le normative vigenti nei Paesi ove la riproduzione mendace trova allocazione: in merito si reputa, tuttavia, che un ulteriore approfondimento di tale aspetto non sia d'interesse in questa sede, inerendo ad un livello elevato della filiera agro-alimentare, peraltro distaccato dallo specifico ambito di penetrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel comparto in argomento, che si esplica, essenzialmente, entro i confini nazionali.

Oltre ai dati sinora trattati, che offrono, tuttavia, contezza principalmente dell'incidenza economica del comparto, i risultati operativi, conseguiti attraverso le attività di settore condotte dalla D.I.A. e dalle Forze di polizia nei confronti delle organizzazioni criminali, hanno reso possibile una complessiva definizione delle logiche e delle metodologie mafiose nello specifico ambito.

⁶ Al riguardo, senza addentrarsi in inutili tecnicismi, è opportuno precisare che formulare, al momento, ulteriori proposte normative in materia appare inopportuno. Al riguardo, infatti, se pure sembri abbastanza naturale ipotizzare la proposta di consentire, anche per la *contraffazione* (limitatamente alle condotte p.p. dagli artt. 473 e 474 c.p.), l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, previa una novella dell'art. 266 c.p.p., occorre anche considerare la necessità/opportunità di *consentire il pieno dispiegamento dell'efficacia della riforma in argomento, in verità assai recente perché si sia realizzata un'effettiva e generalizzata applicazione degli aspetti più qualificanti*: in merito, a solo titolo di esempio, occorre considerare come un'attività rischiosa e delicata come quella delle *operazioni sotto copertura* richiede:

- dapprima, la completa definizione di ogni aspetto residuale, anche sotto il profilo interpretativo, ad esempio per quanto attiene alle Autorità individuate per i profili autorizzatori, all'utilizzazione temporanea di beni mobili e immobili e di documenti di copertura, all'attivazione di siti nelle reti, alla realizzazione e gestione di aree di comunicazione su reti o sistemi informatici;
- quindi, un'opportuna formazione nel merito di tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati all'attività (magistratura e forze dell'ordine).

Si è, pertanto, del parere di attendere un periodo di tempo ragionevole, che consenta da un lato di verificare l'effettiva efficacia dei nuovi strumenti normativi introdotti, dall'altro di evidenziarne eventuali criticità, così da consentirne il superamento, prima di avviare proposte tese ad individuare strumenti di contrasto ulteriori.

2. INDAGINI DELLA D.I.A.

ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE

Le inchieste della Direzione Investigativa Antimafia sulle *presenze mafiose nel settore della produzione e distribuzione dei prodotti agroalimentari si inquadrano, tenuto conto delle accennate peculiari caratteristiche dell'Organismo, nel più ampio scenario delle azioni di contrasto svolte in ordine ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e produttivo del Paese.*

Prima di illustrare nel dettaglio le risultanze delle indagini più recenti, - e più direttamente correlate al tema in trattazione, poiché *i relativi esiti hanno evidenziato distorsioni causate, alla filiera agro-alimentare, dalla diretta infiltrazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso* -, reputo, tuttavia, opportuno

sottolineare come gli sforzi e le attenzioni investigative di questa Direzione vengono da tempo, - in sostanza dalla nascita stessa dell'Organismo -, investiti con riferimento alle possibili attività comunque sviluppate dalla criminalità organizzata nell'ambito dell'indotto agroalimentare, e dei *mercati ortofrutticoli* in particolare, per i segnali di criticità avvertiti in relazione non solo alle citate possibilità di diretto condizionamento delle attività economiche, produttive e lavorative ad essi riferibili, ma anche di occultamento di altre e diverse condotte illecite, ovvero di reinvestimento dei proventi da queste derivanti.

In tal senso un riferimento è dovuto all'operazione convenzionalmente denominata “Gelo”, sviluppatasi tra Milano e la relativa provincia, a partire dalla fine del 1991 e che ha condotto, nell'ottobre 1993, all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 soggetti, tra italiani (in particolare 9 calabresi, 4 siciliani, 2 lombardi) e 3 sudamericani (1 argentino, 1 spagnolo e 1 colombiano), ritenuti a vario titolo responsabili di *associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ed al relativo spaccio*⁷.

Nel corso dell'indagine è, infatti, emerso che i prevenuti costituivano società (tra cui una S.r.l. con oggetto d'impresa l'importazione, l'esportazione ed il commercio di prodotti *surgelati*, conservati e freschi – da cui l'operazione trae il nome convenzionale - 1 azienda agricola, 2 società di ristorazione ed 1 per il trasporto merci, nonché 4 *aziende per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi, anche con punto vendita all'interno dell'Ortomercato di Milano*), utilizzate non solo come “copertura” del traffico, ma anche come basi logistiche e strumento di effettuazione di operazioni finanziarie di reinvestimento dei proventi criminali.

Similari condotte di sfruttamento, a fini di copertura, di attività svolte lecitamente, si sono poi evidenziate nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata “Blister”, che, tra il 2003 ed il 2004, disvelava l'esistenza di un sodalizio criminale

⁷ O.C.C.C. n. 3200/93 RG GIP e n. 12501 RG NR, in data 4 ottobre 1993, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano.

(indagati 20 soggetti, di cui 9 calabresi, 5 lombardi, 2 sardi, 1 siciliano, 1 lucano e 2 marocchini), legato alla 'ndrangheta, interessato all'organizzazione di un *traffico di stupefacenti e di armi da guerra*, provenienti dai Paesi dell'Europa orientale e diretti in Calabria, che risultavano stoccati nell'area destinata all'ortofrutta nell'ambito dei Mercati Generali di Milano, area nell'ambito della quale si sarebbe, inoltre, anche realizzata un'attività di spaccio di parte delle citate sostanza psicotrope⁸.

Alcune indagini più recenti hanno, invece, consentito di individuare critici avvisi di *interferenza diretta nella filiera agro-alimentare*, da parte di pericolosi *sodalizi* che gestiscono e controllano determinati canali di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto in diverse zone del territorio nazionale.

Ed in effetti, gli esiti investigativi delle attività sviluppate nel tempo hanno rivelato segnali di condizionamento nei vari settori che interessano molti dei principali mercati italiani del settore -Vittoria (RG); Gela e Niscemi (CL) e Fondi (LT) -, presso i quali sono emersi significativi segnali d'infiltrazione.

I principali aggregati mafiosi, che in passato avevano dimostrato competenza e capacità nella gestione di rinnovate forme di *caporalato*, hanno ora declinato il loro *interesse al controllo dell'intera filiera produttiva*, acquisendo posizioni dominanti nel mercato, ponendosi come concorrenti sleali, alterando le regole ed imponendo le proprie, in costante violazione delle norme contrattuali.

In tale contesto, oltre che nei territori storicamente interessati dalla presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, *i più recenti ed importanti risultati sono stati conseguiti nel basso Lazio*, unanimemente ritenuto (anche in ragione della contiguità territoriale) a rischio di importazione di forme criminali tipiche della Campania, con particolare riguardo alla galassia dei clan della camorra casertana, soprattutto del c.d. cartello dei "casalesi".

⁸ Proc. Pen. 13162/03 RGNR Mod. 21 – DDA Milano.

Tale impegno nella più generale azione di contrasto ha consentito, in una prima fase, di accertare significativi aspetti di generalizzato controllo mafioso di alcuni importanti mercati di distribuzione degli agroalimentari, in particolare Fondi (LT), considerato tra le più rilevanti entità nodali del sistema di commercio e servizi su scala europea.

In una successiva fase, ha poi consentito di delineare un grave quadro indiziario in ordine ad un significativo salto di qualità nelle strategie criminali delle organizzazioni inquisite, che si concretizza nel progressivo sviluppo del medesimo controllo mafioso anche sui flussi delle merci, nello specifico i prodotti agroalimentari, diretti dalle tradizionali aree di coltivazione a quelle di distribuzione e commercializzazione, essenzialmente nelle principali aree urbane ad alta densità di popolazione del Paese. Ciò ha comportato una progressiva assunzione del controllo del sistema dei vettori e delle agenzie dei servizi connessi al trasporto ed alla commercializzazione.

Negli ultimi anni si è, quindi, acquisita conoscenza e prova del tentativo di costituire un sistema criminale che, partendo dai più tradizionali elementi di controllo mafioso del territorio, si è andato integrando in un complesso di relazioni criminali che trascendono tale legame territoriale, benché ne siano una diretta conseguenza. *L'elemento di base resta, infatti, costituito dalle realtà criminali e dalle loro capacità di imporre i classici sistemi estorsivi, che si esplicano nell'asfissiante controllo delle attività economiche ed imprenditoriali che ivi trovano origine e collocazione operativa.*

Le indagini, in sintesi, hanno accertato che *i “casalesi” dello schieramento facente capo alla famiglia SCHIAVONE, ed analoghe strutture mafiose reggine e siciliane*, hanno acquisito il completo controllo del sistema dei vettori che trasportano i prodotti agroalimentari tra i più importanti mercati generali aventi sede in Sicilia, Campania e sud Pontino.

Questo monopolio di fatto si concretizza, anzitutto, attraverso un sistema di “autorizzazioni” ad operare nei descritti mercati (autorizzazione che viene riservata

anzitutto alle imprese di diretta espressione degli interessi mafiosi) e si realizza, inoltre, attraverso l'imposizione estorsiva sistematica di un "pizzo" per ogni carico di merce trasportata da eventuali soggetti estranei al sistema delle imprese mafiose, essenzialmente piccoli e medi imprenditori autonomi.

Nel quadro generale delle emergenze investigative, *l'imposizione estorsiva* assume il connotato di *elemento di sistema* e trova necessario *presupposto nell'assunzione del controllo, con metodi mafiosi, delle agenzie di servizi, operanti in regime di monopolio di fatto*, cui i commercianti devono obbligatoriamente far ricorso per evitare di incorrere in ritorsioni generalizzate, che si sono concretizzate in accertati atti di violenza contro le persone e le cose (dalle percosse alle c.d. *gambizzazioni*, passando per l'incendio dei veicoli commerciali).

Le attività investigative hanno riscontrato una sostanziale uniformità di tecniche criminali, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalle organizzazioni mafiose prese in considerazione.

Un quadro esaustivo delle articolate modalità di infiltrazione mafiosa nel settore agroalimentare è ricavabile dagli esiti dell'operazione denominata "**Sud Pontino**", portata a termine dalla D.I.A. il 10 maggio 2010 (comunque a vario titolo collegata ad altre attività investigative condotte dalla D.I.A., in via autonoma o d'intesa con le F.P., convenzionalmente denominate "**Astura**", "**Store**" e "**Party**") e dai conseguentemente accertati meccanismi di condizionamento del **Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF)**, *le cui risultanze* (anche per quanto concerne l'allarmante contiguità tra consorterie mafiose originarie di diverse aree geografiche, che hanno tra loro stipulato accordi per il controllo delle dinamiche dei mercati ortofrutticoli e dei correlati trasporti delle merci) *sono state confermate in*

*recentissimo provvedimento cautelare emesso dal Tribunale del riesame di Napoli*⁹, a seguito di intervento della Suprema Corte.

3. OPERAZIONI D.I.A. CONCLUSE E INFILTRAZIONI DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI, CON APPROFONDIMENTO SU FONDI (MOF)

L'attenzione investigativa della D.I.A. sul Mercato Ortofrutticolo di Fondi (LT) ha verificato, in aderenza a quanto già accennato, la presenza di una diffusa ed incombente realtà criminale, non soltanto di origine casertana, ritenuta rispondente in via prioritaria alle logiche operative ed organizzative dei clan "casalesi".

La più generale tematica delle presenze mafiose nel settore della distribuzione dei prodotti agroalimentari in alcuni mercati di rilievo (specificamente Fondi-LT e Vittoria-RG) ha costituito uno specifico punto di attenzione per la Direzione Nazionale Antimafia, che, attraverso l'azione dello stesso Procuratore Nazionale, ha inteso esercitare le sue funzioni di impulso e coordinamento delle indagini, ponendo l'attenzione degli organi giudiziari sulla necessità di individuare eventuali presenze sistemiche della criminalità mafiosa nei principali mercati di distribuzione degli agroalimentari nel Centro-Sud Italia e di operare conseguenti specifiche azioni di contrasto.

In tale contesto lo stesso Procuratore Nazionale, nel luglio del 2008, ha chiesto alla D.I.A. di fornire un contributo utile al fine di valutare l'impatto di simili prospettate realtà criminali, verificandone l'effettività e l'entità.

La sollecitazione è stata riscontrata fornendo un documento di sintesi dei più rilevanti elementi emersi nell'ambito di alcune delle inchieste in corso, che, sistematizzati tra di loro ed opportunamente analizzati, hanno consentito alla stessa D.I.A. di prospettare nuove ipotesi investigative, non più indirizzate soltanto al contrasto dei singoli fenomeni criminali nella loro specifica connotazione territoriale ed organizzativa, ma piuttosto *al contrasto di una loro integrazione, sulla base di*

⁹Ordinanza n. 602/603/11 rimc, – proc. pen. n. 46565/05 p.m. Napoli D.D.A. -, emessa il 6 aprile 2011 dal Tribunale di Napoli – Ottava sez. pen. – collegio A – sez. riesame provvedimenti restrittivi libertà personale e sequestri.

prospettati accordi tra entità criminali appartenenti a realtà tra di loro disomogenee e non organiche.

Le indagini, *oltre alle già descritte organizzazioni camorriste*, hanno, infatti, accertato la significativa presenza di soggetti ed imprese ritenuti essere espressione di aggregati criminali inseriti nelle cosche della *‘ndrangheta* di Reggio Calabria e di *cosa nostra* siciliana. È stata, infatti, individuata la presenza di realtà riconducibili alla *famiglia dei **TRIPODO*** di Reggio Calabria, considerata una delle famiglie storiche del tessuto criminale calabrese, ed è stata rilevata anche la presenza ed il ruolo attivo, nelle dinamiche delinquenziali descritte, di numerosi soggetti che, sulla base di elementi di fatto, sono stati ritenuti inseriti a vario titolo nelle *cosche mafiose catanesi, nissene, trapanesi e palermitane*.

Tali risultanze hanno contribuito a delineare uno scenario investigativo di base, sul quale la stessa Direzione Nazionale Antimafia ha inteso promuovere alcune specifiche riunioni di coordinamento con le Procure Distrettuali ritenute, per la propria competenza territoriale, interessate dal prospettato fenomeno criminale.

In tale sede, la D.I.A. ha posto un particolare accento non soltanto sulla rilevata presenza mafiosa in ogni singola realtà territoriale, ma piuttosto sulla coesistenza, almeno apparentemente priva di conflitti, nelle stesse aree imprenditoriali, di realtà mafiose aventi diversa origine e differente collocazione criminale.

È stato, in sostanza, possibile ottenere prova che presso il M.O.F., in un’area geografica che si ritiene sottoposta al controllo dei “casalesi”, operassero indisturbate, e con una certa autorevolezza, imprese ritenute espressione di realtà criminali di ‘ndrangheta e di mafia siciliana.

Si è appreso, tra l’altro, di specifici elementi di connessione e di integrazione tra attività commerciali e di servizio svolte all’interno delle singole realtà locali, quali i mercati di Fondi (LT) e Vittoria (RG) che, *sfuggendo a qualsiasi valutazione di ordinaria efficienza imprenditoriale, hanno dato luogo alla formulazione di specifiche ipotesi d’indagine circa eventuali sotesi rapporti di carattere criminale.*

Le condotte imprenditoriali hanno assunto, in tale chiave di lettura, una loro logica, del tutto avulsa da quella che regola i normali rapporti economici, ma che ben si presta ad essere spiegata in ragione di una distribuzione di dividendi illeciti, reclamati dalle organizzazioni che impongono territorialmente il loro controllo estorsivo.

Le quotazioni dei prodotti all'origine sono, infatti, nettamente inferiori rispetto ai costi che esse raggiungono al consumo, per i forti e ingiustificati rincari che sono spesso dovuti all'imposizione del prezzo da parte dell'impresa mafiosa.

Lo scenario investigativo disegnato dall'analisi e dall'integrazione degli elementi emersi circa il coinvolgimento delle varie componenti criminali individuate, ha suscitato un nuovo e più diretto interesse dell'A.g. Distrettuale di Napoli, che dal settembre 2008 ha inteso procedere, con il fondamentale contributo della D.I.A., ad una attenta rilettura, secondo questa nuova chiave d'interpretazione, dai fatti accertati nelle precedenti fasi d'indagine, aprendo a tal fine un diverso procedimento penale, nell'ambito del quale sono state sviluppate nuove direttrici, volte a chiarire non più le singole presenze di realtà criminali, ma la loro integrazione, soprattutto alla luce dell'acquisizione di importanti elementi indiziari.

Tra di essi assumono particolare rilievo l'accertata presenza di un congiunto di **Salvatore RIINA** negli uffici di una impresa casertana di trasporti, ritenuta perno centrale di questo sistema estorsivo, e, successivamente, il viaggio di un congiunto del citato RIINA, condotto presso i **TRIPODO**, - nella provincia di Reggio Calabria -, da uno degli imprenditori trapanesi indagati per la loro attività mafiosa nel contesto del trasporto e distribuzione degli ortofrutticoli a Fondi.

Ulteriore ed importante elemento investigativo è dato dai contatti tra le realtà criminali “*casalesi*” e le cosche mafiose di *cosa nostra* di Catania, in ragione di specifici accordi commerciali, sulla base dei quali ***gli stessi “casalesi” sono stati autorizzati ad operare, presso il mercato generale ortofrutticolo etneo, attivando rapporti commerciali con imprese di diretta espressione dell'organizzazione mafiosa capeggiata dalla famiglia ERCOLANO-SANTAPAOLA.***

Il prolungato sforzo info-investigativo è stato condotto attraverso le operazioni convenzionalmente denominate “SUD PONTINO”, “ASTURA”, “STORE” e “PARTY”.

Tali attività hanno permesso, in sostanza, di accertare l'esistenza di un fitto intreccio di illeciti interessi intercorrenti tra famiglie mafiose siciliane, ivi compresa quella dei RINZIVILLO di Gela¹⁰, clan camorristici ed espressioni della 'ndrangheta calabrese per il sistematico controllo del trasporto su strada di carichi di ortaggi, da immettere nella grande distribuzione, giungendo a concretizzare una sorta di monopolio che imponeva agli operatori del settore sia le ditte di autotrasporto, sia i prezzi di acquisto della merce dai produttori.

Più nel dettaglio, si è appurato anche come due imprenditori gelesi del settore ortofrutticolo, ponendosi quali referenti locali di *cosa nostra*, assoggettassero le attività di accesso, carico, scarico e trasporto dei prodotti ortofrutticoli a regole monopolistiche, fissate in accordo con l'organizzazione camorrista dei “casalesi”, in base alle quali il trasporto gommato dell'ortofrutta, sulle tratte esistenti fra i mercati siciliani, campani e laziali, poteva essere coperto solo da ditte espressamente designate dalle suddette compagini criminali.

Le indagini hanno, inoltre, evidenziato come il cartello formato dai casalesi, altri clan camorristici, *cosa nostra* ed espressioni della 'ndrangheta avessero monopolizzato, *nell'ultimo decennio, un ampio settore del mercato agroalimentare, controllando il trasporto da e per i maggiori mercati ortofrutticoli del centro e sud Italia ed imponendo le ditte di autotrasporto ed i prezzi di acquisto della merce dai produttori.* La compagine criminale controllava tutte le fasi del mercato: dall'imposizione dei prezzi a livello locale al trasporto ed alla distribuzione.

¹⁰ Per quanto attiene al sodalizio in esame, ormai da anni, a causa del lungo periodo di lontananza forzata dalla Sicilia, conseguente sia agli obblighi derivanti dalle varie misure di sicurezza personali sia ai periodi di detenzione ai quali i suoi membri sono stati nel tempo sottoposti, si è assistito all'estensione della sua influenza non solo in Lombardia - dove i RINZIVILLO godono della protezione di una folta colonia di emigrati gelesi - ma anche nel Lazio, dove essi risiedono abitualmente.

L'influenza mafiosa esercitata dai casalesi su gran parte dei mercati ortofrutticoli del centro-sud Italia, soprattutto nell'importante mercato di Fondi, ne accresceva il potere negoziale nei confronti delle organizzazioni mafiose siciliane, a loro volta operative nel settore attraverso ditte proprie o collegate, ed ovviamente interessate ad una proficua prosecuzione dei traffici, utili anche quale copertura di ulteriori affari illeciti. Venivano così stabiliti accordi tra l'organizzazione camorristica e le articolazioni di *cosa nostra* influenti sulle zone di insediamento dei mercati ortofrutticoli, basati su criteri di reciproca protezione e collaborazione, che, in sostanza, garantivano all'organizzazione camorristica una posizione dominante o comunque oligopolistica anche in territorio siciliano.

Emergevano, inoltre, gli interessi illeciti sottesi alla gestione del trasporto dell'ortofrutta, utilizzato dal network camorristico-mafioso per la copertura di traffici ben più remunerativi, come quello della droga.

In particolare, quanto al M.O.F., veniva confermata l'esistenza di accordi fra le consorterie criminali per la spartizione del lucroso comparto dell'ortofrutta, attraverso l'inserimento nello stesso mercato del clan di 'ndrangheta EMMANUELLO, reso storicamente possibile, in prima battuta, dall'intervento dei fratelli TRIPODO¹¹, per il tramite di ILARDO Luigi, allora "reggente" di *cosa nostra* in provincia di Caltanissetta.

Proprio le numerose azioni investigative attivate hanno di recente consentito di giungere a rilevanti risultati, con l'esecuzione, **il 5 maggio 2010**, di provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, a carico di 69 persone, ed il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di oltre 20 imprese di commercializzazione e trasporto di prodotti agroalimentari, con sede in Campania, nel Lazio ed in Sicilia,

¹¹ Carmelo Giovanni ed Antonio Venanzio TRIPODO che, negli anni '70, dopo l'uccisione nel carcere di NAPOLI-Poggioreale del padre Domenico - uno dei più importanti capi della 'ndrangheta calabrese, assassinato durante la storica lotta di mafia reggina con i DE STEFANO - si trasferirono a Fondi dove finirono col gestire varie imprese operanti nel settore ortofrutticolo e tutte presenti nel MOF, avvalendosi del metodo mafioso ed incaricando, per le ritorsioni di maggiore incisività, in danno di coloro che non ottemperavano alle loro imposizioni, alcuni affiliati calabresi che eseguivano azioni efferate.